



CITTÀ DI CHIERI

Polizia Municipale Servizio Occupazione Suolo

ORDINANZA N. 5 Chieri, 08/01/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 50 E 54 DEL D. LGS. N. 267/2000. MISURE DI SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARNEVALE 2026"

IL SINDACO

Premesso che il 24 gennaio 2026 si svolgerà la manifestazione del CARNEVALE 2026 che prevede una sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati lungo le vie di questo Comune, nello specifico il percorso sarà su Piazza Quarini, Via Vittone, Piazza Europa, Via Cesare Battisti, Via Principe Amedeo, Via delle Orfane, Via Palazzo di Città, Via Vittorio Emanuele II, Piazza Dante;

Vista la delibera di giunta n°254 del 03/12/25;

Considerato che il predetto evento pubblico potrebbe causare problemi in ordine alla sicurezza ed all'incolumità pubblica, data la previsione di un notevole afflusso di persone;

Ritenuto pertanto opportuno di dover adottare misure volte al sereno svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza, garantendo la tutela dell'integrità fisica della popolazione

Visto:

- il decreto legge n. 14/2017 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000

Dato atto che il provvedimento verrà comunicato al Prefetto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

ORDINA

per le motivazioni meglio specificate in premessa, dalle ore 13:00 alle 18:30 del giorno 24/01/2026, nelle seguenti vie: Piazza Quarini, Via Vittone, Piazza Europa, Via Cesare Battisti, Via Principe Amedeo, Via delle Orfane, Via Palazzo di Città, Via Vittorio Emanuele II, Piazza Dante siano vietate nel raggio di 200 mt dall'area della manifestazione suddetta le seguenti attività:

- A) vendita per asporto o la cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazioni per il commercio ambulante, di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine ovvero in contenitori idonei all'offesa, anche ove erogata da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedirne l'erogazione, nel raggio di mt. 200;
- B) consumo in luogo pubblico di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine o contenitori idonei all'offesa;
- C) detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro, lattine o in contenitori idonei all'offesa, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori.

nell'area della manifestazione è altresì vietato dalle ore 13:00 alle 18:30 del giorno 24/01/2026:

- A) l'introduzione e la vendita di bevande di gradazione alcoolica superiore a 21 gradi, a prescindere dal contenitore;
- B) l'introduzione di articoli pirotecnicici, fumogeni, razzi, aste rigide, selfie stick, borse e zaini grandi, bombolette, spray, valigie e trolley, carrelli, ombrelli, utensili, armi, caschi, pietre, catene, coltelli, sostanze infiammabili, biciclette e monopattini e tutti gli altri oggetti atti ad offendere;

AVVERTE

- che le violazioni della presente ordinanza, pubblicata all'albo pretorio e diffusa attraverso gli organi di informazione, sono sanzionabili secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali, da parte delle autorità competenti, incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Torino entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso. E' altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- Si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Vice Comandante della Polizia Locale Dott. Federico SCUTTARI.

Il Sindaco

Alessandro Sicchiero / ArubaPEC S.p.A.